

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 19/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE GARE DELLA TIM CUP 2002/2003

Il Presidente Federale,

- visto il carattere della TIM CUP di manifestazione articolata in fasi successive, di cui una iniziale a gironi e le successive ad eliminazione diretta;
- visto il calendario della competizione, che prevede lo svolgimento di turni in rapida successione di tempo;
- ritenuto che, per consentire il regolare svolgimento della competizione, esiste una specifica esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 24, n. 3, n. 6 e n. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare;
- visto l'art. 29, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva;

d e l i b e r a

gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 24 n. 3, n. 6 e n. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione a gare della TIM CUP 2002/2003, si svolgono con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti il giorno successivo alla disputa dell'ultima gara in programma nella giornata di gara, intendendosi per tale l'insieme delle gare di ogni singolo turno (ovvero giornata nella prima fase a gironi; turno di andata o turno di ritorno nelle fasi ad eliminazione diretta);
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 24 n. 5 lett. b), n. 7 lett. b) e n. 9 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del medesimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'ultima gara della giornata e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato nello stesso giorno;

- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo devono essere proposti, con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 32 n. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, e la Commissione Disciplinare si riunirà il giorno successivo a quello di proposizione dei reclami.
Le decisioni della Commissione Disciplinare saranno pubblicate con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;
- gli eventuali appelli dovranno essere proposti dalle società interessate alla C.A.F. e in copia alla controparte entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale della Commissione Disciplinare. L'eventuale richiesta dei documenti ufficiali dovrà essere avanzata con l'atto di proposizione dell'appello. Le motivazioni del reclamo dovranno essere trasmesse alla C.A.F. e, in copia, alla controparte, entro le ore 18.00 del medesimo giorno ed entro lo stesso termine la controparte avrà diritto di richiedere i documenti ufficiali. Entro le ore 12.00 del giorno successivo la controparte potrà trasmettere le proprie controdeduzioni. Nel medesimo giorno la C.A.F. deciderà in ultima istanza, inviando il dispositivo della decisione alla Lega Nazionale Professionisti ed alle parti interessate;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 LUGLIO 2002

IL SEGRETARIO
dott. Guglielmo Petrosino

IL PRESIDENTE
dott. Franco Carraro